

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO CIRQUE

ARTICULO 1 **Nome et sede dell'associazione**

- ¹ Sotto la denominazione **ProCirque**, è stata fondata un'associazione senza scopo di lucro, disciplinata dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- ² L'associazione è apolitica e aconfessionale.
- ³ ProCirque a sua sede legale nel cantone Vallese. Suo indirizzo è a Monthey : ProCirque, case postale 1527, 1870 Monthey 2

ARTICULO 2 **Durata**

- ¹ La durata dell'associazione è indeterminata.
Il suo anno sociale corrisponde all'anno civile.

ARTICULO 3 **Scopo dell'associazione**

- ¹ L'associazione ProCirque insegue i seguenti scopi:
 - il raggruppamento dei professionisti delle arti circensi in Svizzera
 - la promozione e la valorizzazione delle arti circensi in Svizzera ;
 - la valorizzazione e la difesa degli artisti e professionali delle arti circensi;
 - la riconoscenza delle arti circensi per le istanze ufficiali svizzere
 - la difesa degli interessi dei suoi membri
 - il sostegno alla collaborazione delle città, dei cantoni e della Confederazione nell'incoraggiamento alla creazione circense
 - il sostegno allo scambio ed alla collaborazione tra i suoi membri
 - il contatto regolare coi differenti settori dello spettacolo.

ARTICULO 4 **Membri**

- ¹ Sono membri dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che aderiscono al presente statuto, che hanno pagato il loro contributo e cui la domanda di adesione ad hoc è stata accettata.
- ² L'associazione si compone di quattro categorie di membri :
 - **membri attivi** : professionali professionisti *delle* arti circensi chi soddisfano i criteri di professionalità in questo campo;
 - **membri istituzionali** : compagnie, circhi, associazione di Circo, o individui che sono in rapporto con le Arti del Spettacolo ;
 - **membri di sostegno** : ogni persona fisica o giuridica che desidera sostenere l'associazione ;
 - **membri onorari** : persone che rendono o hanno reso servizi eccezionali all'associazione. Questo titolo onorifico concede al suo titolare il diritto di partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto ma con funzione consultiva,

- 3 La qualità di membro si perde nei casi seguenti :
 - dimissioni personali, datate, firmate e fatte pervenire in forma scritta al Comitato;
 - mancato pagamento del contributo annuale alla fine del periodo di scadenza;
 - esclusione per validi motivi decretata dal Comitato, fatta riserva del diritto di ricorso all'Assemblea Generale, dove il membro interessato è autorizzato a fornire spiegazioni.

ARTICULO 5 **Organi dirigenti**

- 1 I tre organi dell'associazione sono : **l'Assemblea Generale**, il **Comitato** e i **Revisori**.

ARTICULO 6 **l'Assemblea Generale**

- 1 L'Assemblea Generale è la massima istanza dell'associazione. Essa si compone di tutti i membri che hanno pagato il loro contributo, e dei membri onorari.
- 2 L'assemblea generale è convocata di solito una volta all'anno, ed ogni momento su domanda di almeno 1/5 dei membri.
- 3 Il Comitato comunica per iscritto ai membri la data dell'assemblea Generale almeno 6 settimane di anticipo. La convocazione che menziona l'ordine del giorno è inviata dal Comitato almeno 10 giorni di anticipo.
- 4 Le proposte individuali devono essere inviate al Comitato almeno cinque giorni prima dell'assemblea per essere aggiunte nell'ordine del giorno.
- 5 Le decisioni dell'associazione sono prese durante l'Assemblea Generale dalla maggioranza dei membri presenti o rappresentati. Sia i singoli membri, sia i membri collettivi hanno diritto a un singolo voto.
- 6 Un membro assente può farsi validamente rappresentare; la rappresentanza (procura scritta) può tuttavia essere data soltanto ad un altro membro dell'associazione, e comunicata al Comitato al più tardi all'inizio dell'Assemblea Generale.
- 7 L'Assemblea Generale ha i compiti seguenti :
 - approvare il rapporto, i conti e il verbale dell'anno appena trascorso,
 - dare il suo consenso al Comitato,
 - adottare il programma di attività e il preventivo annuo,
 - nominare e revocare i membri del Comitato e i revisori,
 - fissare i contributi dei membri,
 - modificare e rivedere lo Statuto,
 - sciogliere l'associazione.

ARTICULO 7 **Il Comitato**

- 1 Il Comitato è l'organo strategico dell'associazione. È formato da almeno cinque membri che fanno parte dei membri attivi e se organizza solo.

- 2 I membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea Generale. Essi sono eletti per tre anni e sono rieleggibili. Rappresenta idealmente le tre regioni linguistiche della Svizzera.
- 3 L'Associazione è validamente impegnata dalla firma collettiva di due membri del comitato.
- 4 Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria, però come minimo tre volte all'anno ed è convocata dal suo presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
- 5 Il Comitato è competente per tutte le domande che non incombono su un altro organo. Più particolarmente, ha le seguenti attribuzioni :
 - dirige la politica generale dell'associazione;
 - adotta le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati;
 - esegue il programma d'attività adottato dall' Assemblea Generale;
 - nomina i membri delle commissioni;
 - adotta i contratti stipulati con altri enti per il compimento di mandati particolari;
 - organizza ricerche di mezzi finanziari;
 - si pronuncia sulle ammissioni ed esclusioni;
 - redige un verbale ad ogni Assemblea.

ARTICULO 8 **Revisori**

- 1 Due revisori dei conti sono nominati ogni anno in Assemblea Generale. Procedono al controllo dei conti presentati dal Comitato ed elaborano un resoconto generale la cui lettura sarà data in Assemblea Generale.
- 2 D'intesa con il Comitato, i revisori dei conti possono – se necessario - fare appello ad un organo di revisione esterna – fiduciario, esperto contabile, ecc.

ARTICULO 9 **Risorse e budget**

- 1 Le risorse dell'associazione sono assicurate:
 - dai contributi dei suoi membri
 - dalle sovvenzioni delle autorità ed istanze ufficiali
 - dagli aiuti finanziari di persone fisiche o giuridiche private
 - dalle donazioni e da eredità
 - dalla rendita dei suoi beni e dalle sue attività
 - da ogni prestazione atta a produrre altre risorse
- 2 Il bilancio annuo è elaborato dal Comitato e è presentato in Assemblea Generale.
- 3 Una contabilità è tenuta sulla base di un piano contabile appropriato. Un bilancio dettagliato così come il conto di perdite e profitti annui sono stabiliti e consultabili in ogni tempo.

ARTICULO 10 **Responsabilità**

- ¹ I diritti e gli obblighi dell'associazione sono garantiti soltanto dai suoi beni. I membri non assumono nessuna responsabilità personale per quanto concerne la gestione dell'associazione, purché abbiano agito nei limiti delle loro attribuzioni e nell'interesse dell'associazione.

ARTICULO 11 **Modifica dello statuto**

- ¹ Ogni revisione o modifica degli statuti è sottomessa all'assemblea Generale che decide alla maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati.

ARTICULO 12 **Scioglimento**

- ¹ Lo scioglimento dell'associazione è pronunciato dall'assemblea Generale alla maggioranza dei due-terzo dei membri presenti o rappresentati.
- ² Dopo realizzazione degli attivi e pagamento dei debiti, l'assemblea Generale decide dell'impiego dei beni disponibili di ProCirque destinandoli ad un'associazione senza scopo lucrativo, inseguendo degli scopi similari al suo.

ARTICULO 13 **Giurisdizione**

- ¹ La sede giuridica è il luogo della sede dell'associazione.

ARTICULO 14 **Entrata in vigore**

- ¹ I presenti statuti sono adottati all'assemblea Generale costitutiva del 17 ottobre 2013 a Monthey, ed entrano in vigore fin da questo giorno.
- ² Statuti modificati 18 Maggio 2015 in occasione dell'Assemblea generale annuale.